

ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA

STATUTO

Articolo 1.

Istituzione.

1. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, d'ora in poi denominato ISIA, di Roma è istituito ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 recante norme per il "Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508". L'ISIA è una istituzione pubblica di alta cultura e gode di autonomia ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. L'ISIA di Roma è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del Disegno Industriale, d'ora in poi denominato design, e svolge correlate attività di produzione. E' dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, di ricerca, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

3. L'ISIA di Roma si fonda sull'esperienza didattica e di ricerca maturata a partire dal 1973 attraverso un lungo processo di sperimentazione (Nota M.P.I. n. 3700/73; D.M. 01.09.1975; D.M. 25.01.79; Legge 12 agosto 1993 n. 318), nonché sull'antecedente esperienza storica del Corso Superiore di Disegno Industriale e Comunicazioni Visive attivo dal 1965.

4. L'ISIA di Roma, consapevole depositaria di questa preziosa eredità culturale, intende confermare il proprio ruolo storico e affida al presente Statuto la missione di rinnovare la propria tradizione di qualità scientifica, didattica e di ricerca, nonché di tramandarne il ruolo culturale svolto, fin dalla sua fondazione, nel campo del design.

Articolo 2.

Finalità.

1. L'ISIA di Roma realizza processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative progettuali professionalmente qualificate. Tali processi ordinano l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed estetiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale degli studenti nonché la formazione di docenti.

2. L'ISIA di Roma forma professionisti idonei ad affrontare responsabilità di progetto nei sistemi d'impresa, pubblici e privati, caratterizzati dalla progettazione integrata di beni e di servizi, in un contesto operativo sperimentale teso all'innovazione dei sistemi di produzione e di consumo nel rispetto della persona e dell'ambiente.

3. L'ISIA di Roma raggiunge tali obiettivi agendo per l'acquisizione da parte degli studenti di:

- a) conoscenze e competenze finalizzate alla progettazione e fattibilità di prodotti dell'ingegno;
- b) metodologie e peculiari capacità di organizzazione e di gestione del progetto, di governo della complessità e delle scelte progettuali;
- c) capacità di analisi sistemica all'interno dei contesti socioeconomici e tecnologici di riferimento;
- d) flessibilità e creatività peculiari finalizzate al miglioramento della qualità della vita.

4. L'ISIA di Roma pertanto svolge attività di formazione, di ricerca, di promozione, di produzione di progetti di design, tutelandone la proprietà. In particolare istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di specializzazione, di perfezionamento, di master e di formazione alla ricerca nel campo del design.

Articolo 3.

Principi generali di autonomia.

1. L'ISIA di Roma, nel rispetto dei propri fini istituzionali, ha piena capacità di diritto pubblico e privato senza fine di lucro.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali l'ISIA di Roma, anche ai sensi dei successivi articoli, utilizza risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti, o messi a disposizione, da soggetti pubblici o privati, ivi compresi contributi versati dagli studenti.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ISIA di Roma intrattiene rapporti con enti pubblici o privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire centri e servizi, anche in convenzione con altre istituzioni pubbliche e private, ed intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della produzione culturale. Può promuovere e partecipare a consorzi con università ed organizzazioni pubbliche e private.

4. Per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca ed alla produzione di design, nonché per la valorizzazione del patrimonio, l'ISIA di Roma può costituire, in forma singola o associata, fondazioni di diritto privato eventualmente con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche, associazioni, imprese o soggetti privati. Nel rispetto della normativa vigente, tali fondazioni sono disciplinate da apposito statuto.

5. L'ISIA di Roma può istituire scuole per promuovere l'identificazione ed il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici.

6. I docenti, gli studenti, il personale tecnico amministrativo, quali componenti fondamentali dell'ISIA di Roma e nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali, operando secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.

7. L'ISIA di Roma favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea. Promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo.

8. L'ISIA di Roma cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale costituito dalla biblioteca e dai prodotti e documenti connessi con le ricerche sviluppate, ciò anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di collezioni museali a testimonianza della propria storia.

9. L'ISIA di Roma promuove la diffusione e cura la pubblicazione dei risultati notevoli delle ricerche e dei progetti sviluppati.

10. L'ISIA di Roma sviluppa attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti.

Articolo 4.

Autonomia regolamentare.

1. L'ISIA di Roma, in conformità alla vigente normativa e al presente Statuto, disciplina con propri regolamenti gli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività.

In particolare adotta:

a) un regolamento didattico per la disciplina dell'ordinamento dei corsi di formazione, dei relativi obiettivi e della articolazione delle attività formative;

b) un regolamento per la disciplina della organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile;

c) un regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per la disciplina della gestione finanziaria, contabile, patrimoniale nonché dell'attività negoziale;

d) un regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di tutela della proprietà, di produzione e di vendita dei progetti di design;

e) un regolamento per il funzionamento interno.

Articolo 5.

Organi.

1. Sono organi dell'ISIA di Roma:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Nucleo di Valutazione;
- g) il Collegio dei Professori;
- h) la Consulta degli Studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una volta sola.

3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti fissati dal decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6.

Presidente.

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ISIA di Roma, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta esperienza nell'ambito artistico e culturale.

(COMMA COSI' MODIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. N. 295 DEL 31 OTTOBRE 2006)

3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

(COMMA COSI' MODIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. N. 295 DEL 31 OTTOBRE 2006)

Articolo 7.

Direttore.

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e della ricerca e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni, alle partecipazioni, alle convenzioni, ai contratti e alle attività per conto terzi che riguardino la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione di design. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'ISIA di Roma tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della Legge 21 dicembre 1999 n. 508. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti richiesti sono: competenza specifica nel campo del design oltre a cinque anni di attività didattica nel settore ovvero tre anni di esperienza di direzione in strutture pubbliche operanti nel settore.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi dell'insegnamento.

6. Il Direttore può nominare suoi collaboratori tra il personale docente ai quali affidare dei compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, della ricerca, delle collaborazioni esterne di carattere nazionale e internazionale. Le indennità per tali incarichi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della normativa vigente.

7. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

Articolo 8.

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Roma è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) un docente dell'ISIA di Roma, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
- e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati nonché tra i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 9, lettera h).

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'ISIA di Roma, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di Segretario.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'ISIA di Roma.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), la programmazione della gestione economica;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 9.

Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico dell'ISIA di Roma è composto da nove componenti.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

- a) sei docenti dell'ISIA di Roma, eletti dal Collegio dei Professori in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari individuati a tal fine dallo stesso Collegio e scelti tra i docenti che abbiano maturato un quinquennio di insegnamento;
- b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

3. Il Consiglio Accademico:

- a) effettua la designazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del presente Statuto entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente;
(LETTERA COSI' MODIFICATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 295 DEL 31 OTTOBRE 2006)
- b) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b);
- d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca, della promozione e della produzione di design;
- e) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- f) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

- g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione;
- h) può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive costituito da personalità di alta qualificazione professionale fino al numero massimo di quattro componenti.

4. Il Consiglio Accademico acquisisce il parere preventivo del Collegio dei Professori sulle deliberazioni relative al regolamento didattico e alla programmazione didattica annuale.

Articolo 10.

Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 11.

Nucleo di Valutazione.

1. L'ISIA di Roma adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle attività svolte dall'istituto, verificando con idonee modalità la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, la qualità e la produttività della ricerca e della didattica.
2. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre Componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra Esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai Componenti del Nucleo di Valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.

(COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 645, LEGGE N. 205/2017)

3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'ISIA di Roma, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzazione ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'ISIA di Roma sulla base dei criteri generali determinati dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

5. L'ISIA di Roma assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 12.

Il Collegio dei Professori.

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'ISIA di Roma. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante proposte sulle materie di competenza del Consiglio e mediante l'espressione di pareri consultivi su richiesta del Consiglio.

Articolo 13.

La Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per l'istituto fino a cinquecento studenti, di cinque per l'istituto fino a mille, di sette per l'istituto fino a millecinquecento, di nove per l'istituto fino a duemila, di undici per l'istituto con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 19, comma 1, lett. a), b) e c), il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza eletta dagli studenti.

Articolo 14.

Uffici e organizzazione amministrativa.

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'ISIA di Roma.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'ISIA di Roma, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

(COMMA ABROGATO CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6451/2009)

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, ove richiesto dalle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 15.

Interventi per il diritto allo studio.

1. L'ISIA di Roma stipula apposita convenzione con l'organismo preposto nella Regione Lazio all'attuazione della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e successive modificazioni per assicurare ai propri allievi l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio e regolare il versamento delle relative tasse.

Articolo 16.

Intese e convenzioni con altri enti.

1. Al fine di realizzare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, per l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di produzione nei limiti delle risorse finanziarie stanziato dal bilancio preventivo, il Direttore stipula apposite intese

programmatiche e convenzioni a seguito di deliberazione del Consiglio Accademico, su proposta dello stesso Direttore.

2. Nei casi non riconducibili al precedente comma, intese e convenzioni sono stipulate dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore.

Articolo 17.

Procedimenti disciplinari.

1. L'organo competente per i procedimenti disciplinari per il personale docente e gli studenti è il Direttore.

Articolo 18.

Risorse finanziarie.

1. L'ISIA di Roma, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di soggetti pubblici comunitari, nazionali, regionali, locali;
- c) lasciti, donazioni, contributi di altri soggetti pubblici e privati;
- d) contributi degli studenti;
- e) proventi della vendita di progetti e di servizi.

2. La gestione delle risorse è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 4, lettera c) del presente Statuto.

Articolo 19.

Statuto e regolamenti.

1. In sede di prima applicazione:

- a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Docenti;
- b) il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Docenti, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
- c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 14 comma 1, sono deliberati e trasmessi al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

3. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

4. L'iniziativa di modificazione dello statuto può essere assunta sia dal Consiglio di Amministrazione sia dal Consiglio Accademico. Il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta e la trasmette al Ministero per la procedura di cui al precedente comma 2.